ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti e le principali novità previste dal D.Lgs. 90/2017

- Principali indicazioni di anomalia relativi al riciclaggio e i segnali di allarme contenuti nella legge antiriciclaggio
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Cap. Giuseppe Sciarretta

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo….

…i soggetti obbligati tengono conto, **almeno** dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente;
b) fattori di rischio relativi a prodotti servizi, operazioni o canali di distribuzione;
c) fattori di rischio geografici;

I soggetti obbligati… quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo…

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, **in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.**

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contate, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49….

…tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contate…

Motivi del sospetto nella Circolare MEF Prot: DT 54071 - 06/07/2017

La rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengono anzitutto **alla presenza**, nella fattispecie concreta, di **elementi di criticità riconducibili alle casistiche** individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio.

Art. 24
Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

Art. 35
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Art. 24
Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

Prevede un elenco **non esaustivo** di indici e circostanze relativi alla tipologia del cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio.

Al comma 5 la norma indica le ipotesi di elevata rischiosità, rispetto alle quali è SEMPRE richiesta ai soggetti obbligati l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del f finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, **possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2** e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012

- ✓ Clienti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in **aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali**;
- ✓ Clienti che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
- ✓ Clienti che ricorrono frequentemente al **denaro contante**;
- ✓ Clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per **importi palesemente sproporzionati** a quelli di mercato;
- ✓ Clienti nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con **Paesi a fiscalità privilegiata**, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti "Paesi terzi equivalenti" ai fini antiriciclaggio;
- ✓ Clienti gravati da **precedenti penali, fiscali o di polizia**, in particolare per reati a scopo di profitto;
- ✓ Clienti che presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria **capacità reddituale e patrimoniale**;
- ✓ Clienti **persone politicamente esposte**;
- ✓ Clienti a cui vengono rese prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie**, trust** o strutture analoghe.

Art. 35
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

La **UIF** con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), **emana** e aggiorna periodicamente **indicatori di anomalia**, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

Decalogo Banca d'Italia

Provvedimento del Governatore del 28 agosto 2010 indirizzato agli **intermediari finanziari**

Decreto del Ministro della Giustizia 16 aprile 2010

Determinazione degli indicatori di anomalia per talune categorie di **professionisti e dei revisori contabili**

Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011

Determinazione degli indicatori di anomalia per talune categorie di **operatori non finanziari**

L'UIF elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano finanziario ed economico

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

L'elencazione degli indicatori di anomalia **non è esaustiva** anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente;

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione;

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati;

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie;

- prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità del trust stesso;
- adeguata verifica della clientela e l'individuazione delle finalità in concreto perseguite, l'identità dei beneficiari e del trustee, nonché le modalità di esecuzione del trust;
- fondamentali le informazioni desunte dall'atto istitutivo al fine di poter rilevare un possibile utilizzo distorto del trust e proprio per tale motivo è necessario assicurarsi che sia fornita l'ultima versione dell'atto istitutivo, in quanto non è infrequente che il medesimo sia oggetto di successive modifiche.
- attenzione all'accentramento dei ruoli in capo ad un unico soggetto. Infatti, sebbene nella pratica le diverse figure del disponente, del trustee, del beneficiario e del guardiano possano legittimamente non corrispondere ad altrettanti soggetti distinti, occorre considerare che nei casi di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto appare più elevato il rischio che il trust sia utilizzato per realizzare situazioni di mera interposizione soggettiva per finalità improprie o illecite.

a) **la ricorrenza dei comportamenti** descritti in uno o più indicatori **non comporta la segnalazione automatica**, ma è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela, avvalendosi anche della propria esperienza e capacità di valutazione;

b) **l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel provvedimento può non essere sufficiente** ad escludere che l'operazione sia sospetta;

c) **ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate accuratamente nella segnalazione**, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è il pilastro **del sistema preventivo antiriciclaggio**

Strumento attraverso il quale il mondo finanziario, dei **professionisti** e delle altre categorie **concorre in maniera diretta** all'individuazione di possibili fenomeni di riciclaggio

Articolo 35

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

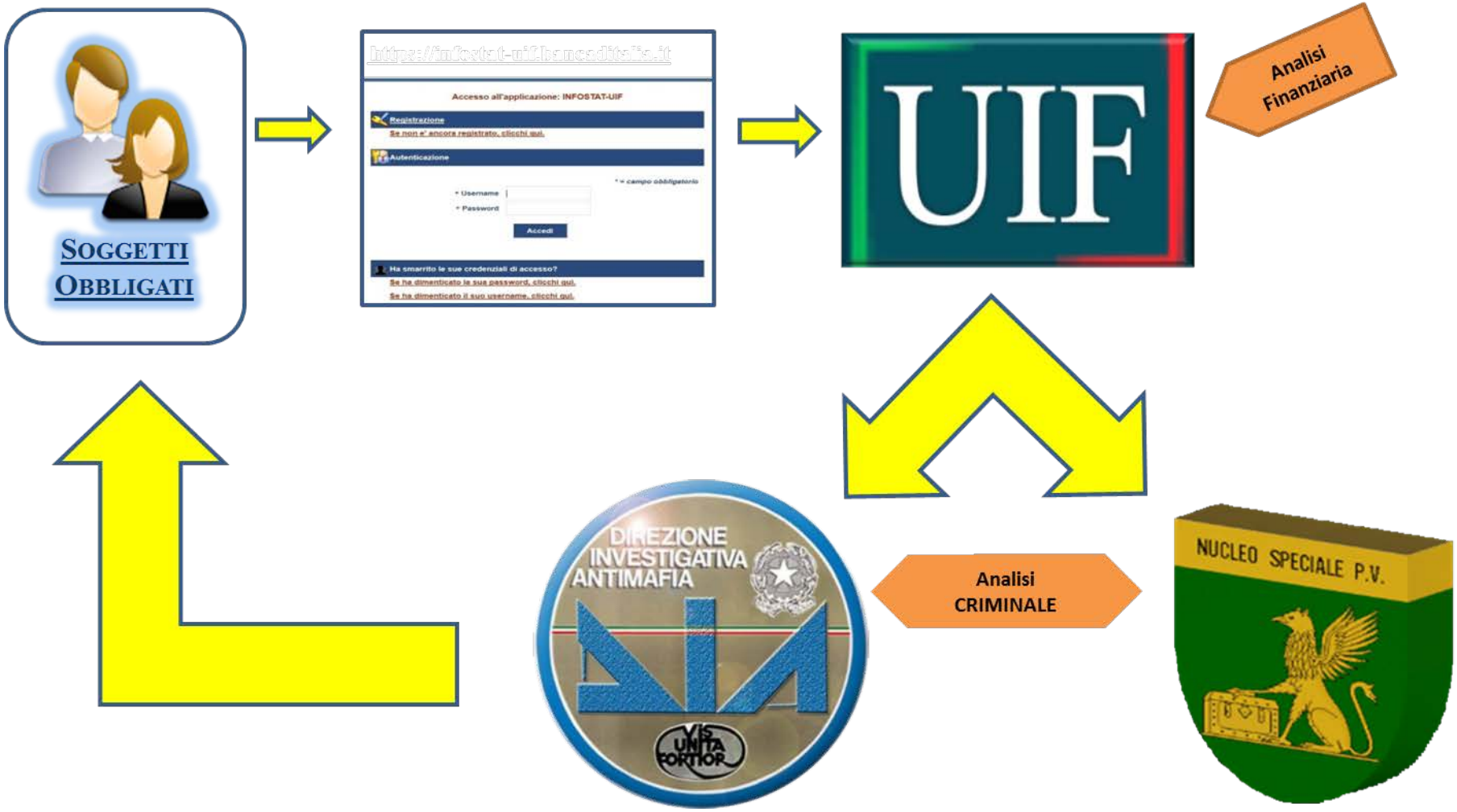
SOGGETTI OBBLIGATI
https://infostat-uif.bancaditalia.it
Accesso all'applicazione: INFOSTAT-UIF
Registrazione
Se non e' ancora registrato, clicchi qui.
Autenticazione
* Username
* Password
Accedi
Ha smarrito le sue credenziali di accesso?
Se ha dimenticato la sua password, clicchi qui.
Se ha dimenticato il suo username, clicchi qui.
UIF
Analisi Finanziaria
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
VIS UNITA FORTIOR
Analisi CRIMINALE
NUCLEO SPECIALE P.V.

È un **sistema informativo automatizzato** indispensabile per effettuare con efficacia e rapidità i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette allo scopo di esercitare i poteri attribuiti dalla normativa valutaria per le finalità espresse dal D.Lgs. 21 novembre 2007, nr. 231.

S.I.VA.² consente, in particolare, di:

- **acquisire il flusso dati proveniente dall'UIF** mediante un processo **completamente automatizzato** e per **via esclusivamente telematica**;
- **integrare,** in uno schema comune**, informazioni eterogenee estratte da banche dati di proprietà del Corpo e sistemi informativi esterni, fonti aperte;**
- **svolgere l'analisi pre-investigativa** mediante la consultazione flessibile dei dati ivi integrati;
- **gestire tutte le fasi del percorso operativo** delle segnalazioni di operazioni sospette:
- analisi pre-investigativa;
- consultazione completa ed «on-line» del Reparto delegato;
- conclusione del procedimento, con l'inserimento degli esiti;
- **esplorare** interattivamente i dati creando, dinamicamente**, grafici e tabelle statistiche, a favore dell'Organo di Vertice e della Gerarchia intermedia.**

- D1: probabile sussistenza ipotesi reato
- D2: interesse giudiziario
- D3: alti profili rischio oggettivi e soggettivi
- T1: probabile sussistenza ipotesi di reato di terrorismo
- T2: interesse giudiziario per terrorismo
- T3: specifici profili rischio oggettivi e/o soggettivi per terrorismo

DELEGA → **REPARTI COMPETENTI**

- S: indizi di plausibili violazioni amm.ve
- A.F.I.: *Prima facie,* assenza di elementi che lascino supporre la sussistenza di violazioni

→ **PATRIMONIO INFORMATIVO**

Richiesta Intermediari

- estratto conto rapporti continuativi in essere;
- informazioni desumibili dall'archivio unico informatico;
- documentazione relativa all'operazione sospetta pervenuta;
- informazioni e precisazioni utili per l'approfondimento investigativo.

Esame Documentale

movimentazioni di capitali più significative, identificandone le controparti, le causali, la coerenza con attività economiche ufficiali, i collegamenti con profili di eventuale pericolosità sociale.

Escussione in Atti

ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 148/1988, al fine di ottenere chiarimenti sulle motivazioni economiche o finanziarie sottostanti.

Accessi / Ispezioni / Verifiche

al fine di richiedere l'esibizione, ricercare ed acquisire copia dei libri contabili e documentazione rilevante per acclarare le motivazioni economiche e finanziarie.

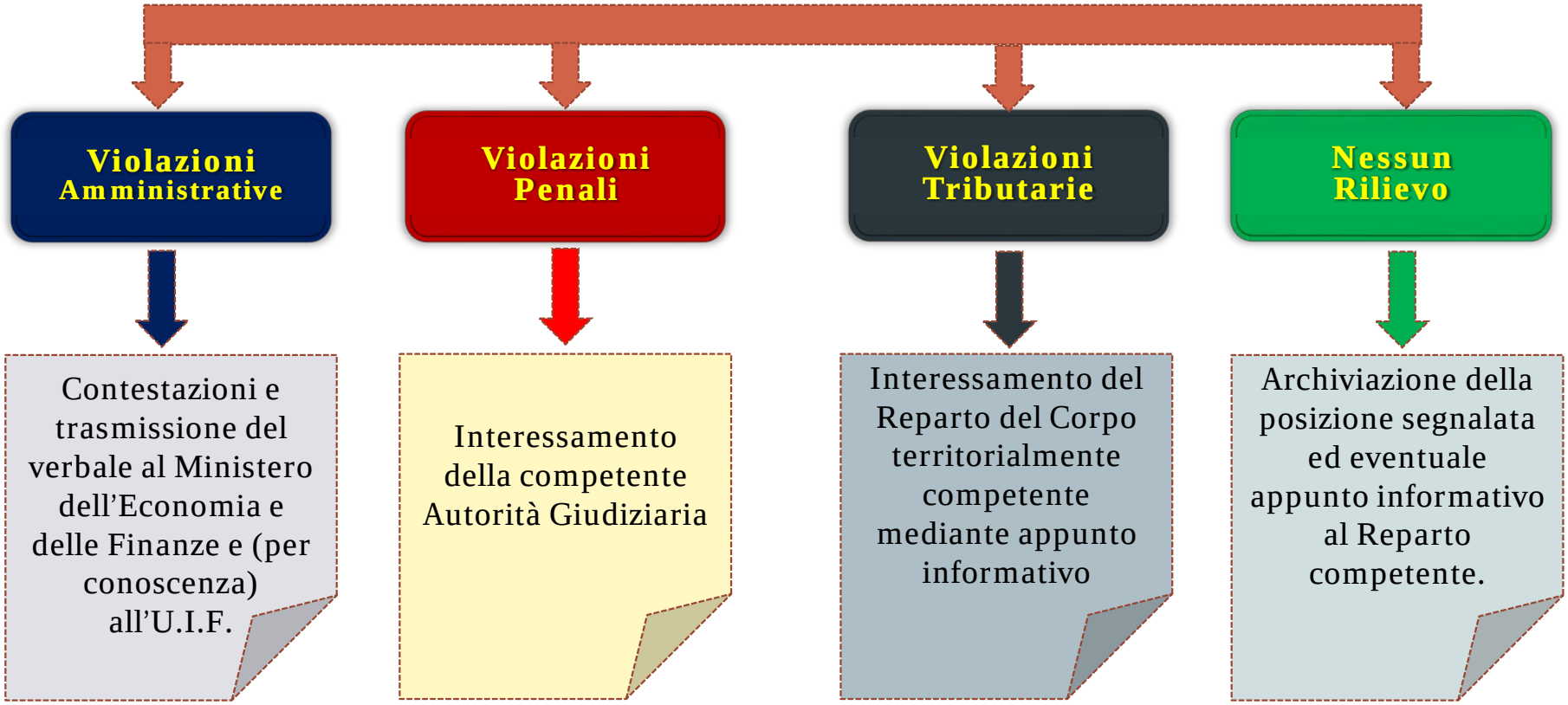
Violazioni Amministrative
Violazioni Penali
Violazioni Tributarie
Nessun Rilievo
Contestazioni e trasmissione del verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze e (per conoscenza) all'U.I.F.
Interessamento della competente Autorità Giudiziaria
Interessamento del Reparto del Corpo territorialmente competente mediante appunto informativo
Archiviazione della posizione segnalata ed eventuale appunto informativo al Reparto competente.

Tutela del segnalante (art. 38)

La legge prevede la **riservatezza dell'identità** del segnalante.

«… **il nominativo del segnalante può essere rivelato solo** quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo **con decreto motivato**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.»

La riservatezza è ulteriormente rafforzata dalle specifiche modalità di segnalazione previste per i professionisti (**art. 37**).

«**I professionisti trasmettono la segnalazione** di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, **agli organismi di autoregolamentazione**»

«**Gli organismi di autoregolamentazione**, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, **provvedono** senza ritardo **a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante**»

Chi segnala non compromette gli obblighi contrattuali o regolamentari

Unica eccezione è prevista per la tutela del diritto di difesa (art. 35, comma 5).

«**L'obbligo di segnalazione non si applica** ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'**espletamento dei compiti di difesa** o di rappresentanza del medesimo in un procedimento **innanzi a un'autorità giudiziaria**...»

Esonero dall'obbligo:

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento **dei compiti di difesa o di rappresentanza** del medesimo **in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, **compresa la consulenza** sull'eventualità **di intentarlo o evitarlo**, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Divieto di comunicazione (art. 39)

Il professionista:

- **NON PUÒ** **comunicare al cliente** interessato **o a terzi l'avvenuta segnalazione o l'esistenza ovvero la probabilità di indagini o approfondimenti** in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (comma 1)

- **PUÒ**
  - Comunicare con altro professionista che svolge la prestazione in forma associata (comma 4) ovvero, al fine di prevenire il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo, con altro professionista nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione (comma 5)
  - **Dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale** (comma 6)

Concorso del professionista nel reato di autoriciclaggio

Corte di Cassazione, sentenza n. 42561 del 18 settembre 2017

Configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio a carico di un professionista, consulente fiscale della società attraverso cui è stato ripulito il denaro proveniente da bancarotta.

Nel decidere in tema di misure cautelari, sono state riconosciute **condotte attive e omissive** in capo al professionista, consistite nella **tenuta della contabilità in modo irregolare e confuso** e nella **mancata segnalazione**.

Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di **adeguata verifica** della clientela e di **conservazione** da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

...RIFLESSIONI AD ALTA VOCE.....

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e operatori non finanziari

	2015		2016		
	(valori assoluti)	*(quote %)*	*(valori assoluti)*	*(quote %)*	*(variazione % rispetto al 2015)*
Professionisti	**5.979**	**100,0**	**8.812**	**100,0**	**47,4**
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	3.227	54,0	3.582	40,7	11,0
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	849	14,2	3.388	38,5	299,1
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	1.497	25,0	1.326	15,0	-11,4
Avvocati	354	5,9	424	4,8	19,8
Società di revisione, revisori legali	21	0,4	22	0,2	4,8
Altri soggetti esercenti attività professionale[1]	31	0,5	70	0,8	125,8

...RIFLESSIONI AD ALTA VOCE.....

Segnalazioni connesse alla voluntary disclosure per categoria di segnalanti

	SOS Totali	SOS di VD	%
Professionisti	**8.812**	**5.052**	**57,3**
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	3.582	50	1,4
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	3.388	3.336	98,5
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	1.326	1.204	90,8
Avvocati	424	405	95,5
Società di revisione, revisori legali	22	1	4,5
Altri soggetti esercenti attività professionale	70	56	80,0

Grazie per l'attenzione